

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 aprile 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/95⁽⁶⁾, ha stabilito il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, in base alle informazioni disponibili e per continuare a soddisfare il fabbisogno di Madera in prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire il bilancio previsionale per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento si applica a

decorrere dal 1° luglio, che occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2219/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera che beneficiano dell'aiuto comunitario o dell'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione in provenienza dai paesi terzi ».

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(5) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

(6) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 81.